

COPIA

**COMUNE DI  
SAN GIACOMO DELLE SEGNATE  
PROVINCIA DI MANTOVA**

Codice ente 10081	Protocollo n.
<b>DELIBERAZIONE N. 50</b> in data: <b>26.09.2019</b>	

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**ADUNANZA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA**

**OGGETTO: ISTITUZIONE REGISTRO DELLA BIGENITORIALITA'.  
APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TENUTA  
DEL REGISTRO DELLA BIGENITORIALITA'.**

L'anno **duemiladiciannove** addi **ventisei** del mese di **settembre** alle ore **19.00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 - BRANDANI GIUSEPPE	Presente	8 - VANINI STEFANO	Presente
2 - CODIFAVA AURO	Presente	9 - BOCCHI CARLO GIUSEPPE	Presente
3 - TURCHETTI FAUSTO	Presente	10 - BARALDINI ALESSIA	Presente
4 - NEGRELLI SERENA	Presente	11 - MAI CAROLINA	Presente
5 - CHIODARELLI FEDERICA	Presente	12 -	
6 - BENAZZI AUGUSTO	Presente	13 -	
7 - BALLISTA MARCO	Presente		

Totale presenti **11**

Totale assenti **0**

Assiste il Segretario Comunale Sig. **BAVUTTI DR. CLAUDIO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BRANDANI GIUSEPPE** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**P A R E R I P R E V E N T I V I**

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

**IL RESPONSABILE DEL**

**SETTORE TRIBUTI/INNOVAIZIONE E  
SICUREZZA**

**F.to FONTANA LUCIA**

---

**IL RESPONSABILE SETTORE  
FINANZIARIO**

**F.to MANZOLI ELENA**

---

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO CHE** per *Bigenitorialità* si intende “il principio etico in base al quale un bambino ha la legittima aspirazione ad un legittimo diritto a mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori, anche se divorziati, ogni qual volta non esistano impedimenti che giustifichino l’allontanamento di un genitore dal proprio figlio”, sancito dalla Convenzione ONU sui diritti per l’Infanzia, adottata a New York nel 1989;

**VISTA** la convenzione sui Diritti per l’infanzia (Convention on the rights of the child) approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York il 20.11.1989, la quale stabilisce all’art.9: “Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà, rispettano il diritto del fanciullo di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori;

**DATO ATTO** che tali principi sono stati recepiti dall’ordinamento giuridico del nostro Paese, con Legge di ratifica n.176/1991;

**RICHIAMATA** la L. n. 54/2006 "*Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli*" che:

- Sancisce il diritto del bambino ed il suo preminente interesse;
- Introduce il principio di bigenitorialità come diritto soggettivo del bambino, affinché possa continuare ad avere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori ed a ricevere da ciascuno di essi cura, educazione ed istruzione, a prescindere dal rapporto di coppia;
- Elimina l’asimmetria tra i genitori prima giuridicamente prevista, sancendo la centralità del minore ed il suo superiore interesse;
- Prevede che, con l’affido condiviso, i genitori, in quanto tali, conservino i propri diritti/doveri, esercitando entrambi la responsabilità genitoriale;
- Prevede altresì che le decisioni di maggior interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione e alla salute, siano assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli stessi;
- Estende la tutela educativa ed affettiva del bambino ai parenti con i quali ha diritto di mantenere un rapporto significativo;

**VISTO** l’art.337-ter del Codice Civile il quale recita “il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i propri parenti di ciascun ramo genitoriale”;

**VALUTATO** che i diritti dei figli di cui sopra sono introdotti come soggettivi e personali, conferendo loro carattere di indisponibilità;

**DATO ATTO** che la L.54/2006 ed il principio di Bigenitorialità non ha ancora trovato una totale e concreta applicazione nella quotidiana ordinarietà dei minori, con particolare riferimento all'ambito scolastico, come opportunamente evidenziato dalla Circolare MIUR n.5336/2015;

**RICHIAMATE** le azioni amministrative contenute nella Circolare MIUR n.5336/2015 atte ad incoraggiare, favorire e garantire l'esercizio del diritto/dovere di entrambe i genitori di vigilare sull'istruzione ed educazione dei figli, nonché di accedere alla documentazione scolastica ed alle informazioni relative alle attività scolastiche ed extrascolastiche, concorrendo alla piena attuazione del principio di Bigenitorialità;

**CONSIDERATO** che il Comune di San Giacomo delle Segnate (MN) promuove diverse iniziative atte a favorire l'attuazione del principio di Bigenitorialità;

**TENUTO CONTO** che l'istituzione di un Registro comunale della Bigenitorialità rappresenta uno strumento amministrativo che consentirà ad entrambe i genitori del minore di annotare la propria diversa domiciliazione, legandola al nominativo del figlio, in modo tale che le diverse Istituzioni, interessate a vario titolo del minore, possano conoscere i riferimenti di entrambe i genitori, rendendoli partecipi in misura equitativa di ogni comunicazione che lo riguarda;

**UDITI** i seguenti interventi:

Sindaco: "Leggo la richiesta avanzata dal Gruppo di "Bigenitori", con la quale spiega in cosa consiste e chiede a tutti i Comuni l'adesione a questo registro che verrà tenuto dall'ufficio anagrafe. Non comporta nessun vincolo sostanzialmente, perché la decisione spetta esclusivamente al Tribunale dei minori decidere chi deve avere la patria potestà. Diversi Comuni, anche nel mantovano, hanno già aderito. Le Province che hanno maggiori adesioni in Lombardia sono Crema, Cremona e Mantova.

Mai Carolina (Lista SiAmo Sangiacomo): "Voi avete scritto che il Comune di San Giacomo delle Segnate promuove diverse iniziative per i giovani: visto che è un argomento interessante, volevo capire quali sono queste iniziative."

Sindaco: "Le iniziative rivolte ai giovani non sono quelle legate ad incontri sulla bigenitorialità. Purtroppo quello è un campo molto difficile e pericoloso."

**VISTI altresì:**

- L'art. 30 della Costituzione;
- L'art. 24 della Carta dei Diritti fondamentali dell'unione Europea. Diritti del minore;
- Gli art.1,4, 7 e 8 della Convenzione sulle relazioni personali riguardanti i minori del Consiglio d'Europa 1.9.2005, "Serie Trattati Europei n.192";
- Circolare MIUR del 2 settembre 2015
- Protocollo spese straordinarie dei Tribunali;

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica, espresso dal responsabile del settore tributi/innovazione e sicurezza, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/00;

Visto l'allegato parere di regolarità contabile, espresso dal responsabile del settore finanziario, socio-scolastico, culturale ed amministrativo, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/00;

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 11 consiglieri presenti e n. 11 votanti, su n. 11 assegnati ed in carica;

## **DELIBERA**

1. Di istituire nel Comune di San Giacomo delle Segnate (MN) il Registro della Bigenitorialità, nel quale anche uno solo dei genitori potrà chiedere che venga riportato il domicilio di entrambi ed al quale gli Enti ed Istituzioni potranno accedere per la trasmissione delle comunicazioni inerenti i minori, fermo restando che la residenza rimarrà unica, ai sensi dell'art.45 c.c.;

2. Di adottare il “*Regolamento Comunale per tenuta del Registro della Bigenitorialità*”, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, con i relativi moduli funzionali alla gestione del Registro;

3. Di attivare iniziative e atti con gli Enti/Istituzioni, che a diverso titolo partecipano alla vita del minore, con particolare attenzione alle Scuole, funzionali a promuovere il rispetto del diritto del minore alla bigenitorialità, nonché a concorrere agli adempimenti connessi e conseguenti al Registro Comunale della Bigenitorialità.

Con successiva, separata votazione, con voti unanimi il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/00.

Comune di San Giacomo delle Segnate  
(Provincia di Mantova)

**REGOLAMENTO COMUNALE**

*“se una società vuole veramente proteggere i suoi bambini deve cominciare con l’occuparsi dei genitori”  
(J.Bowlby)*

**INDICE**

- Art. 1 – Istituzione del Registro della bigenitorialità
- Art. 2 – Criteri per l'iscrizione al Registro
- Art. 3 – Attestazione di iscrizione al Registro
- Art. 4 – Cancellazione dal Registro
- Art. 5 – Azioni di promozione del Comune
- Art. 6 – Trattamento dei dati personali
- Art. 7 – Disposizioni attuative ed entrata in vigore

## **Articolo 1 - Istituzione del Registro della bigenitorialità**

- È istituito presso il Comune di San Giacomo delle Segnate (MN) il Registro della Bigenitorialità;
- Il Registro della Bigenitorialità ha rilevanza esclusivamente amministrativa, al fine di consentire ad entrambi i genitori di annotare la propria diversa domiciliazione, legandola al nominativo del figlio residente nel Comune. Le Istituzioni preposte alla cura ed all'educazione del minore possono conseguentemente conoscere i riferimenti di entrambi i genitori, rendendoli partecipi delle comunicazioni che riguardano il figlio e tutelando pienamente il diritto del Minore alla bigenitorialità, fermo restando che la residenza del Minore rimarrà unica, ai sensi dell'art. 45 del Codice Civile;
- In considerazione delle finalità la gestione del Registro sarà in carico al Sindaco, tramite l'ufficio demografico;
- Dall'istituzione del Registro non sorgono diritti o obblighi in contrasto con le leggi vigenti ed in particolare con la vigente normativa in materia di anagrafe, di Stato Civile, Diritto di Famiglia o con altra normativa di tipo civilistico e riservata alla competenza dello Stato né con le competenze amministrative di qualunque altra Pubblica Amministrazione.

## **Articolo 2 - Criteri per l'iscrizione al Registro**

1. Un minore può essere iscritto al Registro a condizione che ne faccia richiesta almeno uno dei suoi genitori, che questi sia titolare della responsabilità genitoriale e che il minore sia residente nel Comune di San Giacomo delle Segnate (MN). Ai soli fini del presente Regolamento, è titolare della responsabilità genitoriale il genitore che non sia stato raggiunto da provvedimenti giudiziari che ne comportino la sospensione o la decadenza. Con l'iscrizione del minore nel Registro, questi risulterà domiciliato presso le residenze di entrambi i genitori che verranno riportate nel Registro;
2. La domanda di iscrizione al Registro può essere presentata dai genitori anche disgiuntamente presso l'Ufficio preposto del Comune; qualora la domanda sia inoltrata da uno solo dei due genitori, il Servizio competente comunicherà all'altro genitore l'avvio del relativo procedimento, mettendolo a conoscenza dell'avvenuta iscrizione. L'iscrizione al registro dei dati del genitore che non presenta la domanda è subordinata al consenso scritto da questi reso all'Amministrazione;
3. Nel caso in cui uno dei genitori trasferisca la residenza nel Comune di San Giacomo delle Segnate (MN) da altro Comune, unitamente al figlio minore, l'ufficio Anagrafe renderà disponibile il modello, predisposto dal Servizio competente, con il quale sia possibile richiedere la modifica dei dati di residenza nel Registro della Bigenitorialità;

4. Contestualmente all'iscrizione al Registro, il genitore acconsente alla comunicazione dei dati del Registro ad altri Enti/Istituzioni/Ordini Professionale che interagiscano con la vita del minore.

### **Articolo 3 - Attestazione di iscrizione al Registro**

1. su richiesta di uno dei genitori è possibile ottenere dal Comune apposita attestazione nella quale viene dato atto delle dichiarazioni rese dal o dai genitori al fine dell'iscrizione al Registro del figlio minore;
2. L'attestazione può essere consegnata solamente ai diretti interessati;
3. L'attestazione rilasciata su richiesta degli interessati può essere utilizzata per i fini del presente Regolamento o in ogni caso in cui si renda opportuno rendere nota la domiciliazione dei genitori rispetto al minore.

### **Articolo 4 - Cancellazione dal Registro**

La cancellazione dal Registro può avvenire nei seguenti casi:

1. Nel caso in cui il Comune verifichi la perdita dei requisiti indispensabili per l'iscrizione al Registro. In questo caso il Comune provvederà d'ufficio alla cancellazione dal Registro;
2. Nel caso di specifica richiesta da parte del genitore che ha richiesto l'iscrizione;
3. Nel caso di intervenuti provvedimenti giudiziari.

È compito di ognuno dei due titolari della Responsabilità genitoriale comunicare all'Amministrazione Comunale ed agli Enti interessati i provvedimenti giudiziari che comportino la perdita della responsabilità genitoriale.

### **Articolo 5 - Azioni di promozione del Comune**

1. Il Comune promuove azioni di informazione e sensibilizzazione sulla valenza ed utilità del Registro nei confronti di Istituzioni/Enti che a vario titolo si occupano del minore, rendendo disponibili i dati in esso contenuti, al fine di agevolare i contatti con la famiglia del minore, relativamente ai doveri da assolvere o alle comunicazioni inerenti la vita del minore.

### **Articolo 6 - Trattamento dei dati personali**

1. Il trattamento e la comunicazione dei dati personali contenuti nel Registro della Bigenitorialità, è effettuato nel rispetto di quanto stabilito dal *Regolamento UE 2016/679* relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.



## **Articolo 7 - Disposizioni attuative ed entrata in vigore**

1. La Giunta provvede all'organizzazione del Registro ed alla definizione del Servizio competente alla sua gestione;
2. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione della relativa deliberazione da parte del Consiglio Comunale;
3. In sede di prima attuazione, la Giunta delibera le disposizioni di cui al comma 1 entro 60 giorni dall'entrata in vigore del Regolamento;
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme contemplate nel Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 67 del 27.11.1997;

Il presente regolamento e relativi allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale ai fini della tenuta del Registro della Bigenitorialità, è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 26/09/2019;

E' entrato in vigore il .....

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**Letto, approvato e sottoscritto:**

**IL PRESIDENTE**  
**F.to BRANDANI GIUSEPPE**

---

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to BAVUTTI DR. CLAUDIO**

---

---

---

**REPERTO DI PUBBLICAZIONE**  
**(art. 124, D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)**

Pub. N.

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il  
per 15 giorni consecutivi.

e vi rimarrà esposto

S.Giacomo S.te , .....

**IL MESSO COMUNALE**

---

---

copia conforme all'originale ad uso amministrativo  
SAN GIACOMO S.TE,  
IL SEGRETARIO COMUNALE

---

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**ATTESTA**

**- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno: .....**

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D. Lgs. n. 267/2000);

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**BAVUTTI DR. CLAUDIO**

---